

- il D.P.C.M. 4 marzo 2020, contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 8 marzo 2020, contenente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 9 marzo 2020, contenente nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, provvedimento che estende le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;
- il D.P.C.M. 11 marzo 2020 in particolare l'art 1, c. 2 che sospende, tra gli altri, i servizi di ristorazione dal 12.3.2020 e fino al 25.3.2020;
- il D.P.C.M. 22 marzo 2020 che ha disposto ulteriori sospensioni di attività industriali e commerciali e prorogato le precedenti, compresi bar e ristoranti, fino al 3 aprile;
- il Testo unico coordinato Covid-19 del 24 marzo 2020: Raccolta delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e Testo coordinato delle ordinanze di protezione civile;
- il D.P.C.M. 1 aprile 2020 che proroga gli effetti dei provvedimenti precedenti fino al 13 aprile;
- il D.P.C.M. 10 aprile 2020, in particolare l'art. 1 lett. aa) che proroga la chiusura dei servizi di ristorazione fino al 3 maggio 2020;
- il D.P.C.M. 26 aprile 2020, art, 1) lett. aa) che consente, fino al 17 maggio, la sola ristorazione con asporto fermo restando il divieto di consumo dei prodotti nei locali dell'attività e di sosta nelle immediate vicinanze degli stessi;

Viste le ordinanze di Regione Lombardia n. 514 del 21.4.2020 e n. 528 del 1° aprile 2020 in cui si dispone

la sospensione fino al 3 maggio di tutti i mercati settimanali scoperti cittadini, sia per il settore merceologico alimentare che non alimentare su tutto il territorio regionale;

Viste le disposizioni contenute nel D.L. 17 marzo 2020, n. 18 c.d. "Cura Italia" con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale che, per quanto concerne gli adempimenti relativi alla fiscalità degli enti impositori, dispone:

- all'art. 67 la sospensione dei termini delle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, contenzioso dall'8 marzo al 31 maggio, impendendo in tal modo la maturazione di termini amministrativi dei procedimenti nella fase di gestione dell'emergenza;

- all'art. 68, comma 1, la sospensione dei termini di versamento scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 relativamente alle cartelle di pagamento con estensione, al successivo comma 2, delle ingiunzioni di pagamento e degli accertamenti esecutivi emessi dai Comuni;

Rilevato che il decreto legge in commento non contiene disposizioni sull'esenzione del Canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche né di altri documenti diversi da quelli indicati al punto precedente;

Preso atto che tra le categorie più esposte alla crisi economica attuale vi siano le attività commerciali di somministrazione alimenti e bevande che, da quanto disposto dal D.P.C.M. del 26 aprile potranno riaprire solamente dal **17 maggio** p.v., con aggravii organizzativi che non gli consentiranno di poter utilizzare la superficie commerciale in modo ordinario a causa del contingentamento degli ingressi con conseguente riduzione del numero di coperti;

Ritenuto inoltre che anche la sospensione delle attività di commercio su area pubblica svolte all'interno dei mercati ha comportato evidenti ripercussioni economiche agli operatori coinvolti;

Visto l'art. 12 c. 5 del Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche adottato dal Consiglio comunale con provvedimento in data 28.11.2005 n. 199/36842 P.G. e s.m.i., che consente alla Giunta di prevedere riduzioni del Cosap nell'ambito di

specifiche iniziative di valorizzazione con riferimento a determinate categorie di soggetti;

Ritenuto che questa Amministrazione debba intervenire a sostegno della ripresa economica sia degli esercizi di somministrazione sia degli ambulanti la cui attività è oggetto della sospensione imposta dalla normativa richiamata;

Precisando che l'esenzione di cui sopra si applicherà al Cosap relativo ai soli mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e comporterà un minor introito quantificabile in:

- € 139.132,00 per il Cosap relativo ai plateatici;
- € 35.178,00 per il Cosap relativo al commercio su area pubblica svolto nei mercati;

Considerato che il distanziamento sociale imposto dall'emergenza sanitaria comporta un'importante riduzione dei posti a sedere, al fine di agevolare quanto più possibile lo svolgimento delle attività di somministrazione nel rispetto delle disposizioni vigenti, questa Amministrazione ritiene di poter concedere dal 1 giugno al 31 ottobre 2020 la possibilità di estendere la propria superficie di occupazione di suolo pubblico, **senza alcun onere aggiuntivo**, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- l'ampliamento del plateatico potrà avere una superficie massima pari al **50%** della superficie indicata nella concessione già in essere;
- i progetti di ampliamento dei plateatici saranno esaminati dalla Commissione Plateatici comunale che valuterà gli aspetti relativi alla sicurezza, sia per gli operatori che per i clienti, nonché la relativa compatibilità viabilistica, urbanistica, **paesaggistica e monumentale**, nonché tecnica;
- nel caso in cui l'occupazione interessi l'area antistante attività adiacenti, durante l'orario di apertura delle stesse, sarà necessario acquisire il nulla osta dei titolari confinanti;
- sarà possibile estendere il plateatico senza nulla osta dei titolari confinanti solo se l'ampliamento sarà realizzato oltre l'orario di chiusura dei titolari confinanti.

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente in data 7.5.2020 dal Responsabile del Settore Sportello unico dell'Edilizia, Attività produttive e Attività commerciali in data 7.5.2020 dal Responsabile del Settore Bilancio e Ra-

gioneria, in quanto dal presente provvedimento derivano effetti negativi in termini di minori entrate a seguito dell'agevolazione applicata;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per un più celere prosieguo degli atti conseguenti;

Con i voti favorevoli di tutti i presenti;

d e l i b e r a

- a) di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'esenzione del Cosap, come sopra meglio specificato, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020;
- b) di concedere dal 1 giugno al 31 ottobre 2020 la possibilità per le attività di somministrazione alimenti e bevande di poter estendere la propria superficie di occupazione di suolo pubblico, senza alcun onere aggiuntivo nel rispetto delle condizioni sopra descritte;
- c) di dichiarare, con voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- d) di darne comunicazione mediante elenco ai Capigruppo consiliari e di metterla a disposizione dei Consiglieri presso la Segreteria Generale.

ASSESSORE ALLA RIGENERAZIONE URBANA, COMMERCIO,
VALORIZZAZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE E PROTEZIONE
CIVILE
(Valter Muchetti)

Si esprime parere tecnico favorevole

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SPORTELLO UNICO DELL'EDILIZIA, ATTIVITA'
PRODUTTIVE E ATTIVITA' COMMERCIALI
(Arch. Maurizio Roggero)

VISTO

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PIANIFICAZIONE URBANA, EDILIZIA E MOBILITA'
(Arch. Gianpiero Ribolla)